



Parte speciale 1bis del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001

**Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, del D.Lgs
231/2001)**

(modifiche all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001)

Rev. 00 del /02/2022

Ufficializzato da CDA con delibera n°



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

Sommario

1.	Introduzione	3
2.	Disamina reati	4
3.	Considerazioni esplicative	7
4.	Individuazione delle attività sensibili	7
5.	Misure atte a prevenire la commissione del reato	8



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

1. Introduzione

Il **30 luglio 2020** è entrato in vigore il D.Lgs. 75/2020 che, a distanza di soli 7 mesi dall'approvazione del c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti **ampliando l'elenco dei reati presupposto**.

Inizialmente, con l'art. 39 del D.L. 124/2019, il legislatore italiano, in attuazione delle norme europee, ha modificato l'**art. 25 quinquiesdecies** del **D.Lgs 231/2001**, prevedendo sanzioni variabili tra le 400 e le 500 quote ed introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

1. **dichiarazione fraudolenta** (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000);
2. **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000);
3. **occultamento o distruzione di documenti contabili** (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000);
4. **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Con il secondo intervento, nel mese di luglio 2020, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale", con cui l'UE ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare le cosiddette **gravi frodi IVA**, ossia quelle condotte contraddistinte da frodolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell'Unione per non meno di **10 milioni di euro**.

Nello specifico, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha aggiunto nel medesimo art. 25 *quinquiesdecies*, il nuovo **comma 1-bis** al decreto 231 che prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di:

1. **dichiarazione infedele** (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
2. **omessa dichiarazione** (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
3. **indebita compensazione** (ex art. 10-*quater* Lgs. 74/2000).

In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell'ente solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

In sostanza, mentre con il primo intervento dell'ottobre 2019 (poi confermato in sede di conversione in legge nel dicembre del medesimo anno), si è operata una prima inclusione dei reati tributari senza condizioni (ovvero come semplice estensione dei reati alla disciplina di cui al decreto 231), con l'intervento del 2020 si è realizzata una seconda integrazione dei reati tributari alla condizione della Direttiva PIF, ovvero limitando la punibilità degli enti per questi specifici reati, solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Il citato d.lgs. n. 75/2020, ha inoltre modificato i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs. n. 231/01) ed ha introdotto il nuovo reato presupposto di "Contrabbando" (art. 25-sexiesdecies, d.lgs. n. 231/01),

La novella ha modificato, altresì, l'**art. 24** del D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei **reati in danno alla P.A.** (intendendosi ora per tale anche l'UE), introducendo e prevedendo:

- il delitto di **frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.**;
- l'applicazione della **sanzione pecuniaria fino a 500 quote** in caso di **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**.



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

Anche a tali nuove fattispecie è applicabile la **circostanza aggravante** di cui al comma 2 dell'art. 25 *quiquiesdecies* (l'aver conseguito un profitto di rilevante entità ovvero la derivazione di un danno di particolare gravità) e le **sanzioni interdittive** di cui al comma 3, ossia: il divieto di contrattare con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, la nuova normativa ha introdotto il nuovo **art. 25 *sexiesdecies***, rubricato "**Contrabbando**", che sancisce la responsabilità degli enti per i reati di cui al D.P.R. 43/1973 in materia doganale, prevedendo sanzioni, anche penali, in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

2. Disamina reati

Reati tributari [25-quinquies]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis.

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[52-quinquies] *Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019.*

Reati richiamati dalla norma

Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da *tre a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8, DLGS 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni

inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, DLGS 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da *tre a sette* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11, DLGS 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di [transazione](#) fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

3. Considerazioni esplicative

A mero titolo esemplificativo, si possono richiamare le seguenti condotte riconducibili ai reati tributari rilevanti ai fini 231:

I) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 74/2000): si verifica allorché la società ottenga un risparmio fraudolento, mediante emissione di fatture per prestazioni mai eseguite, che vengano inserite tra gli elementi contabili in sede di dichiarazione IVA.

II) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000): si verifica allorché la società ottenga un risparmio fraudolento, avvalendosi di documenti falsi al fine di evadere l'imposta sui redditi.

III) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000): si verifica allorché la società, per consentire ad un terzo di evadere le imposte (sui redditi o IVA) emetta fattura per operazioni inesistenti.

IV) Occultamento o distruzione di documenti e sottrazione al pagamento (art. 10, d.lgs. 74/2000): si verifica allorché la società, al fine di evadere le imposte (ed ottenere un risparmio fraudolento), distrugga materialmente le scritture contabili obbligatorie, rendendo impossibile la ricostruzione del volume di affari,

V) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000): si verifica allorché un amministratore, al fine di ottenere un risparmio fraudolento per la società, disperda beni della società per sottrarla al pagamento delle imposte.

VI) Dichiarazione infedele (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 4, d.lgs. 74/2000): si verifica allorché la società, al fine di ottenere un risparmio fraudolento, falsifichi la dichiarazione IVA, al fine di evadere l'imposta, superando i limiti indicati dal legislatore.

VII) Omessa dichiarazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 5, d.lgs. 74/2000): si verifica qualora la società, al fine di ottenere un risparmio fraudolento, non presenti la dichiarazione IVA, superando i limiti indicati dal legislatore.

VI) Indebita compensazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000): si verifica qualora la società, al fine di ottenere un vantaggio fraudolento, prospetti una compensazione fondata su credito inesistente, con il supporto di documentazione falsa, superando i limiti indicati dal legislatore.

4. Individuazione delle attività sensibili

Al fine di individuare le attività cosiddette sensibili si deve considerare che si tratta di reati "trasversali" nel senso che, oltre ad interessare in via diretta l'area fiscale e l'area amministrativa contabile, hanno riflessi anche su altre aree e processi aziendali.



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

Per quanto riguarda i reati di natura “dichiarativa”, essi si realizzano con la presentazione delle dichiarazioni volte a determinare la base imponibile e l'imposta IRES ed IVA, quali atti prodromici necessari alle attività relative alla redazione dei bilanci ed alla registrazione contabile di fatture o altri documenti (e interessano, quindi, il ciclo “passivo” dell'azienda).

Per quanto riguarda gli ulteriori reati (non dichiarativi), essi interessano il ciclo “attivo” aziendale, in quanto relativi all'emissione di fatture o altri documenti a fronte di operazioni inesistenti a fine di consentire a terzi l'evasione fiscale.

Con riferimento poi all'occultamento e distruzione di documenti e sottrazione al pagamento di imposte, si dovrà fare attenzione anche ai sistemi di sicurezza nell'archiviazione cartacea o informatica, tali da escludere condotte rilevanti, nonché alla cosiddetta gestione del patrimonio.

A livello aziendale, le attività maggiormente interessate sono, quindi, quelle di carattere amministrativo-fiscale relative, in linea esemplificativa:

- alla corretta registrazione contabile di fatture o altri documenti,
- alla tenuta della contabilità,
- al complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi con la redazione dei bilanci.

Più in generale, si dovrà avere riguardo a:

- le procedure aziendali riguardanti i rapporti con i fornitori, compresa la selezione ed identificazione del partner aziendale,
- la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto e vendita e di ogni altra spesa.

Presidio di controllo “naturale” rispetto alla regolarità delle attività interne di cui sopra, è la costante verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla “gestione” del patrimonio posta in essere dal Collegio Sindacale.

5. Misure atte a prevenire la commissione del reato

Oltre al Codice Etico in cui vi è una chiara identificazione delle regole di comportamento da seguire, il Modello prevede:

- i principi di comportamento di cui al paragrafo 9 della Parte Generale (in particolare, per quanto concerne “l'amministrazione trasparente”;
- un chiaro sistema di procure e deleghe;
- un sistema organizzativo definito specificato nell' Organigramma (allegato B) e nei relativi mansionari (allegato A Ruoli e Responsabilità).

Costituiscono, inoltre, misure e presidi adottati ad hoc, adottati dalla società:

a. per quanto riguarda il ciclo passivo:

1. previsione specifica, all'interno del Codice etico e del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 di **principi, obblighi e divieti relativi alla disciplina in materia tributaria** idonei a prevenire la commissione dei reati tributari rilevanti in tema 231;



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

2. adozione di misure specifiche per la corretta registrazione di ogni operazione economico finanziaria nel **rispetto dei principi, criteri, modalità di redazione, tenuta e conservazione della contabilità** dettate dalla normativa vigente;
3. adozione di misure specifiche a presidio del **corretto calcolo delle imposte** e conseguente **presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali previsti**, ed assolvimento di ogni onere;
4. individuazione di modalità operative per gli **adempimenti connessi alle imposte sui redditi ed IVA** per assicurare, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività, segregazioni dei ruoli e verifiche incrociate;
5. adozione di una specifica **procedura/protocollo che per la gestione degli acquisti di beni e servizi**, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccolo acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con **segregazione delle funzioni coinvolte nel processo**, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese;
6. definizione e aggiornamento della **lista di fornitori** attuali e potenziali per ogni tipologia di acquisto o categoria merceologica, definizione dei criteri di selezione dei fornitori ed indicazione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dagli stessi;
7. per acquisti al di sopra di una certa soglia, richiesta al fornitore di un'autocertificazione sul **casellario giudiziale e sui carichi pendenti** e di un'autocertificazione di **regolarità retributiva e contributiva**;
8. controllo preventivo al fine di verificare la corrispondenza tra la **denominazione/ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente**, e verifica delle richieste dei fornitori relative a **pagamenti da effettuarsi su istituti bancari** situati in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi);
9. definizione delle modalità di **presentazione delle offerte e formalizzazione degli accordi** con il fornitore selezionato;
10. procedura di **verifica della corrispondenza tra gli importi previsti nell'ordine di acquisto e quelli indicati in fattura**, con previsione delle **modalità di gestione e relative approvazioni** per eventuali **modifiche/integrazioni degli ordini di acquisto**;
11. previsione di **attestazione, da parte del soggetto aziendale destinatario della prestazione, della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato** (bene/servizio);
12. controllo, attraverso sistemi informatici aziendali, al fine di **evitare la duplice registrazione della fattura e dei pagamenti**;
13. verifica e controllo, prima del pagamento della fattura, del **contenuto della fattura, di quello dell'ordine e dell'attestazione sul bene/servizio ricevuto**;
14. eventuale previsione che tutte le forniture di beni e servizi oltre un certo importo siano, **di regola, soggette a gara**, con obbligo di giustificazione di eventuali motivazioni derogatorie al ricorso alla gara;
15. **monitoraggio di ogni operazione commerciale**, con verifica dell'effettiva esistenza dei soggetti coinvolti e la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti) e **conservazione di tutta la documentazione di supporto** alle operazioni (pagamenti, DDT, ecc.);
16. inserimento, negli accordi contrattuali, di **clausole di rispetto del codice etico aziendale e del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001**, con previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto, che possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale;
17. adozione di una procedura/protocollo che disciplini le **attività di gestione delle spese di rappresentanza sostenute**, con **identificazione dei ruoli** e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo e con **segregazione di funzioni** nelle attività relative alle fasi di presentazione, approvazione e controlli sul rispetto delle policy e procedure aziendali (**Regolamento spese di rappresentanza**);
18. identificazione dei **soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda** nei rapporti con i terzi e con la PA e relative spese di rappresentanza;



MODELLO 231

Parte Speciale 1bis

19. previsione di un'autorizzazione specifica alla trasferta di un dipendente e dell'approvazione della nota spese da parte del supervisore, con fissazione di limiti da rispettare per le diverse tipologie di spesa definiti ed in generale, previsione di specifiche spese rimborsabili con monitoraggio su rimborsi o spese di valore eccessivo/ricorrente (**Regolamento rimborso spese**);
 20. utilizzo di carte di credito aziendali, per minimizzare o escludere la gestione del contante da parte dei dipendenti e divieto di ritirare contanti con le carte di credito aziendali (**Regolamento utilizzo carte aziendali**);
- b. per quanto riguarda il ciclo attivo:
1. definizione delle modalità di **presentazione delle offerte e formalizzazione degli accordi** con il cliente;
 2. controllo, attraverso sistemi informatici aziendali, al fine di **evitare la duplice emissione della fattura e dei pagamenti**;
 3. adozione di una specifica procedura che disciplini il **processo di fatturazione attiva**, con **identificazione** dei ruoli e **segregazione delle funzioni coinvolte nel processo**;
 4. monitoraggio e controllo delle **situazioni anomale** nelle condizioni di pagamento accordate e dell'incasso del credito derivante dalla prestazione effettuata (termini particolarmente lunghi, previsione di modalità di pagamento inusuali, mancanza/omissione/ritardo di azioni di recupero del credito per partite scadute ecc.);
 5. verifica della coerenza tra contratto di prestazione del servizio, fattura e incasso del credito, con evidenziazione nelle attività di controllo interno di eventuali **scostamenti delle condizioni pattuite** rispetto alle normali condizioni praticate;
- c. in generale:
1. costante **attività formativa**, a tutti i destinatari, su quanto previsto dal Codice etico e dal Modello organizzativo 231 aziendale, assicurando **diffusione/formazione sulle diverse procedure/protocolli**;
 2. **l'attività di controllo svolta dal Collegio Sindacale e dalla società di Revisione**, in ordine alla costante verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio;
 3. predisposizione e verifica di idonei **"sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici**, relativamente ai documenti fiscali e di altri natura di cui è prevista la conservazione